

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1096

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

Modifica della legge 13 marzo 1953, n. 151, sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate ai finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare

Seduta del 31 luglio 1954

ONOREVOLI DEPUTATI! — Per assicurare l'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi finanziati a carico delle disponibilità reperite negli esercizi dal 1950-51 al 1952-53 e non approvati al termine degli esercizi medesimi, con legge 13 marzo 1953, n. 151, fu stabilito che:

a) dal totale delle entrate accertate in ciascuno degli esercizi predetti venisse detratta una somma pari all'onere finanziario complessivo previsto dai cennati provvedimenti con copertura della relativa spesa a carico delle disponibilità recate dalle « variazioni allo stato di previsione » e dal capitolo « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) tale somme fosse portata in aumento della previsione di entrata per l'esercizio immediatamente successivo ed iscritta alla categoria delle « entrate effettive » od in quella delle entrate « movimento di capitali », a se-

conda della categoria di incidenza della spesa, per essere destinata a copertura dell'onere finanziario dei disegni di legge suaccennati.

Le disposizioni di cui alla citata legge, improntate al criterio di mantenere inalterata in bilancio la corrispondenza per esercizi fra oneri e mezzi di copertura, nell'attuazione pratica hanno dato luogo a notevoli difficoltà di ordine tecnico.

È apparso, quindi, necessario riconsiderare il disposto della legge in questione, anche in riferimento alle incertezze che le modificazioni ch'essa comporterebbe alle cifre di entrata, risultanti nella realtà amministrativa, potrebbero determinare per l'apprezzamento dell'effettiva entità dei gettiti e delle risultanze concrete della gestione.

Il riesame del problema ha indotto alla conclusione che, rettamente interpretando l'articolo 81 -- quarto comma -- della Costituzione della Repubblica, sia possibile stabilire che le disponibilità di bilancio destinate in ciascun

esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso possano essere utilizzate anche nell'esercizio successivo, per la copertura dei medesimi oneri, ponendo la competenza della spesa a carico dell'esercizio in cui i rispettivi provvedimenti vengono a perfezionarsi e ferma restando l'attribuzione delle disponibilità alla gestione in cui esse sono state acquisite.

Ciò, posto che il precetto sancito dal citato quarto comma dell'articolo 81 deve ritenersi inteso alla tutela dell'integrità finanziaria dello Stato, nella continuità della relativa gestione e non nella suddivisione amministrativa di essa per esercizi, di guisa che, assicurata inizialmente — con mezzi idonei — la copertura della spesa, i presupposti costituzionali per il corso del provvedimento restano validi anche se il perfezionamento di esso abbia ad intervenire in esercizio successivo a quello di competenza della disponibilità messa a fronte dell'onere.

Né una statuizione in tal senso potrebbe intaccare il principio della annualità del bilancio, dato che l'innovazione investe ben diverso settore e cioè la definizione della portata da attribuire alla richiamata norma costituzionale, nel campo della pratica attuazione di essa.

E da considerare d'altronde, che il suddetto principio dell'annualità si concreta nell'osservanza del criterio della « competenza », al quale è informato tutto il vigente ordinamento contabile. E poiché l'avvisata soluzione verrebbe ad assicurare l'attribuzione sia delle disponibilità che degli oneri agli esercizi di rispettiva pertinenza effettiva, sulla base appunto dell'accennato criterio, appare indubbio che il principio in questione resta compiutamente salvaguardato dalla soluzione medesima.

La citata legge n. 151 fu riferita soltanto agli esercizi finanziari dal 1950-51 al 1952-53.

Peraltro, la situazione per cui molti provvedimenti di contenuto particolare, recanti oneri al bilancio dello Stato, non vengono perfezionati in legge prima della chiusura dell'esercizio a carico del quale essi sono totalmente o parzialmente finanziati, viene a riprodursi in ogni esercizio con carattere di ricorrenza (né sembrerebbe potersi fondatamente prevedere una più favorevole situazione in futuro).

Ciò suggerisce l'opportunità che, nel rivedere la disciplina stabilita dalla ripetuta legge n. 151, la materia di che trattasi sia regolata in maniera durevole, avuto riguardo alla continuità dell'esigenza.

Considerato, poi, che sono tuttora in corso numerosi provvedimenti di contenuto particolare finanziati a carico degli esercizi dal 1950-51 al 1952-53, i quali non hanno potuto essere perfezionati in legge entro il 30 giugno 1954, data di scadenza della validità di detta legge n. 151, appare necessario estendere, in via contingente alla corrente gestione 1954-55 anche la validità della copertura prevista per tali provvedimenti a carico di disponibilità reperite negli esercizi finanziari predetti.

In relazione a quanto precede è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale si stabilisce che:

a) le disponibilità di bilancio destinate in ciascun esercizio finanziario, a partire da quello 1951-52, alla copertura di oneri relativi a provvedimenti legislativi ancora non approvati al termine dell'esercizio, possono essere utilizzate per la copertura di tali oneri anche nell'esercizio finanziario successivo, restando a questo attribuita l'incidenza degli oneri stessi e ferma rimanendo l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite;

b) le disposizioni di cui al precedente punto a) si applicano altresì:

per l'esercizio finanziario 1952-53 alle disponibilità dell'esercizio 1950-51, devolute al finanziamento di provvedimenti non perfezionati entro il termine di utilizzo stabilito dalla legge 30 agosto 1951, n. 941,

per l'esercizio finanziario 1953-54, alle disponibilità degli esercizi 1950-51 e 1951-52 poste a fronte degli oneri derivanti da provvedimenti ancora da perfezionarsi in legge al 30 giugno 1953;

per l'esercizio finanziario 1954-55, alle disponibilità acquisite negli esercizi finanziari dal 1950-51 al 1952-53, per i provvedimenti non perfezionati in legge alla data del 30 giugno 1954;

c) la legge 13 marzo 1953, n. 151, è abrogata,

d) il nuovo provvedimento ha effetto dal 1° aprile 1953, data di entrata in vigore della citata legge 13 marzo 1953, n. 151.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato.

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano altresì:

1°) per l'esercizio finanziario 1952-53, alle disponibilità dell'esercizio 1950-51 destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti non perfezionati entro il termine di utilizzo stabilito dalla legge 30 agosto 1951, n. 941;

2°) per l'esercizio finanziario 1953-54, alle disponibilità degli esercizi 1950-51 e 1951-52 poste a fronte degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro il 30 giugno 1953;

3°) per l'esercizio finanziario 1954-55, alle disponibilità destinate negli esercizi dal 1950-1951 al 1952-53 alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro il 30 giugno 1954.

ART. 3.

La legge 13 marzo 1953, n. 151, è abrogata.

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1953.